



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 2572

All. vedi allegato

li, 02.05.2006

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA
e p.c. Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ROMA
Dr. Gaspare Sparacia
Direttore Generale del Personale e Formazione
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ROMA
Coordinatore Regionale
UIL PA Penitenziari Lombardia
MONZA

OGGETTO: richiesta convocazione commissione di cui all'art.29 del DPR 164/2002.-

In data 10/10/2005 presso il Provveditorato regionale di Milano veniva sottoscritto l'accordo decentrato relativo ai criteri per l'assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria presso uffici e servizi alle dipendenze del medesimo ufficio.

L'accordo predetto veniva firmato dal Provveditore e da tutte le OO.SS. intervenute, fatta eccezione per la UIL PA Penitenziari, poiché da quest'ultima non ritenuto corrispondente ai principi e criteri stabiliti dall'accordo quadro nazionale (AQN) e dal protocollo d'intesa regionale (PIR).

In data 20/9/2005 la UIL, con nota n.1949, si rivolgeva al Provveditorato regionale di Milano, chiedendo, ai sensi dell'art.2 comma 13 paragrafo 2 del PIR, la convocazione della commissione arbitrale regionale nei confronti del Direttore della casa di reclusione di Milano Opera per il provvedimento assunto nei confronti di un assistente di Polizia Penitenziaria, in violazione dei criteri sulla mobilità concordati in sede decentrata.

In data 20/10/2005 con nota n.2041 la UIL PA Penitenziari, tenuto conto che il PIR demandava alla contrattazione decentrata la definizione di alcune questioni, inoltrava una lettera al Provveditorato regionale di Milano chiedendo l'avvio della contrattazione decentrata prevista appunto dal protocollo d'intesa regionale, riguardo al personale di Polizia Penitenziaria ivi di servizio.

Da qui nasceva la corrispondenza tra la UIL e il Provveditore regionale conclusa con un ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano, il quale l'ha respinto sostenendo che i controlli sui provvedimenti adottati dal Provveditore regionale possono essere sottoposti al vaglio della Commissione paritetica centrale prevista dall'art.29 del D.P.R. 18/6/2002 n.164 e dall'art.3 comma 18 dell'Accordo Quadro Nazionale.

Premesso quanto sopra, quindi, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del DPR 164/2002, si chiede la convocazione della commissione prevista dal precedente comma 3, per la valutazione dei seguenti motivi:

1. per aver violato il principio di equità e pari opportunità contenuto nell'AQN e nel PIR, non avendo previsto i termini e le modalità di rotazione di alcuni servizi in occasione dell'accordo sulla mobilità del personale verso gli uffici e servizi alle dipendenze del Provveditorato e questo nonostante la commissione arbitrale regionale abbia più volte ribadito che tutti i posti di servizio sono soggetti a rotazione (art.8 PIR), fatta eccezione per i responsabili della sala convegno, del nucleo traduzioni e della matricola ;

./.

2. illegittimità dei provvedimenti di mobilità adottati nei confronti del personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, così come tutti gli altri adottati, per l'inefficacia dell'accordo di cui al punto 1, ovvero per il fatto che la graduatoria osservata (per i soli Ispettori e Sovrintendenti) non fa riferimento ad un interpello successivo all'accordo sindacale ma ad uno emanato un anno prima circa (9/11/2004);
3. per non aver convocato la commissione arbitrale regionale nei confronti del Direttore della casa reclusione di Milano Opera responsabile, a nostro avviso, di aver violato i criteri sulla mobilità in occasione del provvedimento adottato nei confronti di un assistente di Polizia Penitenziaria (art.2 comma 13);
4. per il mancato avvio delle procedure di confronto (articolo 3 accordo quadro nazionale) riguardo la definizione dell'accordo decentrato presso il Provveditorato Regionale, in quanto struttura periferica dell'Amministrazione penitenziaria o, comunque, per non aver definito interamente in sede regionale tutte quelle materie demandate alla contrattazione decentrata dal PIR;

Al fine di fornire specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basano le considerazioni del Coordinamento UIL PA Penitenziari si allega alla presente nota, quale parte integrante della stessa, copia della documentazione relativa al ricorso prodotto avanti il Giudice del lavoro di Milano.

Nell'attesa di conoscere la data e l'ora della convocazione, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

